



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019

Art. 12 (Accordo)

Persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, a norma delle disposizioni del presente articolo, accettare di trasferire una persona condannata senza il consenso della stessa se la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della quale detta persona non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione. 2. Lo Stato di esecuzione deve dare il proprio consenso per i fini del comma 1 solo dopo avere valutato il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione quanto segue: a. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo alla proposta di trasferirla, e b. una copia del provvedimento di espulsione o di qualsiasi altro provvedimento per effetto del quale la persona condannata non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione. 4. Chiunque sia trasferito in virtù delle disposizioni del presente articolo non può essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua libertà personale non può essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi: a. quando lo Stato di condanna lo autorizzi: in tal caso deve essere presentata una richiesta di autorizzazione, accompagnata da tutti i relativi documenti e da un verbale giudiziario di ogni dichiarazione fatta dalla persona condannata; l'autorizzazione è concessa quando il reato per il quale è richiesta sarebbe esso stesso un reato per il quale può essere concessa l'estradiizione secondo le leggi dello Stato di condanna o quando l'estradiizione sarebbe esclusa soltanto a motivo della consistenza della pena; b. quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato. 5. In deroga alle disposizioni del comma 4, lo Stato di esecuzione può adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini.

RIFERIMENTI NORMATIVI

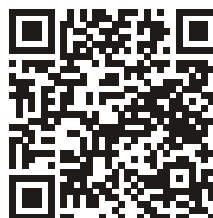
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2021/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it